

JACOBACCI

AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

CGUE, C-762/19: il diritto *sui generis* del costituente di banche dati

Con sentenza del 3 giugno 2021, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) si è pronunciata in via pregiudiziale sull'interpretazione della direttiva 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche dati (nel seguito, "la Direttiva").

La Direttiva definisce l'ambito di protezione delle banche dati negli Stati membri UE, prevedendo due diverse forme di tutela: da un lato, quella fondata sul diritto d'autore, riconosciuta alle banche dati "*che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore*" (art. 3) – protezione che non si estende al contenuto della banca dati stessa.

D'altro lato, il legislatore europeo ha previsto una distinta forma di tutela, considerato "*che per poter creare una banca di dati è necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre è possibile copiarle o accedervi ad un costo molto più basso rispetto a quello richiesto per crearle autonomamente*" (Considerando n. 7) e "*che l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati del contenuto di una banca di dati rappresentano atti che possono comportare gravi conseguenze economiche e tecniche*" (Cons. n. 8).

Tale modalità di tutela è costituita dal c.d. diritto *sui generis*, attribuito al costituente della banca dati, diritto regolato dall'art. 7 della Direttiva, che vieta l'estrazione e il reimpiego di parte sostanziale del contenuto del database. Inoltre, la norma definisce i due concetti.

La sentenza emessa nel caso di specie concerne l'interpretazione degli artt. 7(1) e 7(2) della Direttiva¹, nel contesto di una controversia sorta in Lettonia tra due soggetti attivi nel medesimo settore (quello degli annunci di lavoro *online*) ove il sito internet dell'uno - Melons, gestore del sito kurdabs.lv e convenuto nella causa principale - consente di effettuare una ricerca di annunci comparsi su altri siti, tra i quali quello della società CV-Online Latvia, parte attrice nella causa principale. Inoltre, gli annunci in questione risultano visibili direttamente sul sito di Melons.

CV-Online è titolare di una banca dati da essa creata e regolarmente aggiornata, costituita da annunci di lavoro pubblicati dai datori di lavoro. Tale banca dati è accessibile sul sito web cv.lv, che è anche dotato di *meta-tag* che consentono ai motori di ricerca di indicizzare correttamente il contenuto – *meta-tag* che sono peraltro anche sfruttati dal motore di ricerca specializzato della Melons.

La Corte regionale di Riga (Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija) ha sottoposto alla CGUE due questioni pregiudiziali, riguardanti (i) l'applicazione degli artt. 7(1) e 7(2) alla controversia pendente, e (ii) l'eventuale rilevanza dei *meta-tag*. La Corte di Giustizia, che non ha ritenuto che l'uso dei *meta-tag* sia rilevante nel caso di specie, ha deciso di riformulare i punti in un'unica questione: se "*un motore di ricerca su Internet*

¹ Articolo 7 (Oggetto della tutela) 1. Gli Stati membri attribuiscono al costituente di una banca di dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo. / 2. Ai fini del presente capitolo: a) per «estrazione» si intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma; / b) per «reimpiego» si intende qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme. La prima vendita di una copia di una banca dati nella Comunità da parte del titolare del diritto, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nella Comunità. / Il prestito pubblico non costituisce atto di estrazione o di reimpiego. (...)"

specializzato nella ricerca del contenuto di banche dati, che copia e indicizza la totalità o una parte sostanziale di una banca dati liberamente accessibile su Internet e poi consente ai suoi utenti di ricercare tale banca dati sul proprio sito web secondo criteri pertinenti al suo contenuto, costituisca un'"estrazione" e un "reimpiego" del contenuto di tale banca dati ai sensi di tale disposizione, e che il costituente di una tale banca dati abbia il diritto di vietare tale estrazione o reimpiego della stessa banca dati."

Per rispondere, la CGUE ha innanzitutto citato la *ratio* della tutela del diritto *sui generis* secondo la direttiva sulle banche dati, ossia quella di proteggere l'investimento fatto *"per costituire, verificare o presentare il contenuto di una banca di dati per la durata limitata del diritto, concedendo al costituente di una banca di dati la facoltà di impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati di tutto o di una parte sostanziale del contenuto di tale banca di dati"* (cfr. considerando 40 e 41 della direttiva).

In secondo luogo, la Corte ha ricordato che la condizione per l'applicazione del diritto *sui generis* alle banche di dati è la prova dell'esistenza *"un investimento qualitativamente e/o quantitativamente sostanziale per il conseguimento, la verifica o la presentazione del contenuto"*, ai sensi dell'art. 7 della direttiva.

I giudici lussemburghesi hanno anche sottolineato che uno degli scopi principali della normativa in questione è quello di trovare un equilibrio tra gli interessi contrastanti del creatore della banca dati e quelli dei terzi, compresi i concorrenti che desiderino utilizzare legittimamente una parte dei dati contenuti in una determinata banca dati.

In particolare, la CGUE ha insistito sul ruolo pro-concorrenziale dei cosiddetti aggregatori di contenuti Internet (tra cui si annovera la società Melons), già sottolineato nelle conclusioni dell'avvocato generale (che ha anche citato l'esempio dei motori di ricerca specializzati sui voli aerei²): *"Non solo permettono di strutturare meglio l'informazione su Internet e di effettuare ricerche in modo più efficiente, ma contribuiscono anche al buon funzionamento della concorrenza e alla trasparenza delle offerte e dei prezzi."* (Parere AG Szpunar, § 41).

La Corte ha proseguito affermando che il criterio principale per bilanciare gli interessi in conflitto è il danno potenziale all'investimento sostanziale fatto dal creatore della banca dati, quindi il rischio che il creatore non sia in grado di recuperare il proprio investimento a causa dell'estrazione o del reimpiego del contenuto della banca dati. Naturalmente, questo aspetto deve essere valutato caso per caso dal giudice nazionale.

Pertanto, secondo la Corte di Giustizia UE, la valutazione concreta delle nozioni di "estrazione" e "reimpiego" del contenuto di una banca dati ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/9/CE - e quindi dell'eventuale violazione di tali norme - non è legata a particolari mezzi tecnici. Essa dipende piuttosto dal pregiudizio che detta estrazione o reimpiego di dati arreca effettivamente all'investimento del costituente per ottenere, verificare o presentare il contenuto della banca dati.

² *"In certi settori, gli aggregatori di contenuti sono stati all'origine di una vera e propria rivoluzione sul mercato, per esempio nel mercato del trasporto aereo di passeggeri. Tali aggregatori hanno quindi un ruolo non trascurabile nel funzionamento di Internet e, più in generale, nel funzionamento dell'economia digitale."* (Conclusioni dell'AG Szpunar, § 41)